



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/04414

Del: 16/06/2025

Esecutivo Da: 16/06/2025

Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco - Servizio Amministrativo e Quartieri

OGGETTO:

Affidamento diretto, ex art 50, c.1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di catering a margine della cerimonia istituzionale per la celebrazione del 60° anniversario del gemellaggio di Firenze con la Città di Kyoto – 19/06/2025

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/01/2025, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati” è stato approvato il bilancio finanziario 2025/2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025 – 2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027;

Visto il Decreto Sindacale n. 41/2024 con cui è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Amministrativo e Quartieri della Direzione Ufficio del Sindaco;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche Codice), come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;

Rilevata la necessità, come da apposita richiesta della Responsabile dell’Ufficio Cerimoniale, Cooperazione e Relazioni Internazionali (agli atti), di accogliere decorosamente la delegazione istituzionale della Città di Kyoto, guidata dal Sindaco e dal Presidente dell’Assemblea Cittadina, provvedendo ad un servizio di catering per pranzo placée, a conclusione della cerimonia, da tenersi

il 19 giugno 2025 nella Sala di Lorenzo di Palazzo Vecchio, di celebrazione del 60° anniversario del gemellaggio tra Firenze e Kyoto;

Richiamato l'art. 5 (Spese di Rappresentanza) del vigente Disciplinare delle Attività di Rappresentanza Istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 445 del 14/07/2009, che prevede che "allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività, il Comune di Firenze assume a carico del proprio bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specialmente in occasione di a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere (...);"

Ricordato che tra le responsabilità, funzioni e competenze di questa Dirigenza rientra anche l'approvvigionamento di servizi di rappresentanza per lo svolgimento delle attività istituzionali della Direzione Ufficio del Sindaco a supporto della Sindaca e della Giunta Comunale;

Considerata nel caso di specie la rappresentatività delle predette personalità giapponesi presenti, con delegazione a seguito, e il fatto che i servizi richiesti rientrino fra i doveri di accoglienza relativi ad un evento di natura istituzionale di grande rilevanza e proiezione per l'Amministrazione, anche al fine di dare lustro all'Ente e accrescerne il prestigio;

Evidenziato che detto servizio rientra tra le spese di rappresentanza ai sensi del Disciplinare delle Attività di Rappresentanza Istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2009);

Rilevato che all'esigenza sopra descritta non è possibile far fronte con le dotazioni umane e strumentali di cui dispone l'Amministrazione che pertanto per il suo approvvigionamento occorre rivolgersi a ditte esterne;

Valutato che:

- l'importo massimo stimato del servizio citato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, è inferiore a Euro 140.000,00 al netto dell'IVA e pertanto sussistono le condizioni per procedere ad affidamento diretto, nei termini di cui all'art 50, comma 1, lett. b) del Codice;
- il valore stimato per l'acquisizione del servizio risulta altresì inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 al netto dell'IVA, al di sotto della quale, ai sensi del Comunicato del Presidente di ANAC del 18/12/2024, è possibile fare ricorso alla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), in attuazione della normativa in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, articoli 19-36 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del Codice, tenuto conto del loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, nonché del luogo di esecuzione del contratto;

Visti l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 7, della Legge n. 135/2012, l'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014), il DPCM 11.7.2018;

Dato atto che avuto riguardo all'oggetto dell'affidamento, non vi sono Convenzioni o Accordi Quadro idonei attivati da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

Visto l'art. 17 del Codice, il quale prevede:

- al comma 1 che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";*

- al comma 2 che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Dato atto che:

- chi sottoscrive il presente provvedimento è il Responsabile del Progetto (RUP) in quanto responsabile dell'unità organizzativa competente per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per tutte le fasi pertinenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto;
- non è necessario redigere il DUVRI tenuto conto che l'obbligo di cui al comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non si applica *“...ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI” del D.Lgs. 81/2008*”; di conseguenza, risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico;

Evidenziato che:

- in data 09/06/2025, a mezzo PEC (prot. n. 232236/2025), è stato richiesto di formulare un preventivo all'impresa Lo Scalco srl, con sede in Firenze – Via Dé Tommasi, 5 (Codice fiscale e P.IVA n.04314640485) quale idoneo soggetto cui affidare il servizio in questione;
- l'impresa sopra richiamata ha presentato a mezzo PEC (prot. n.237179/2025), oltre alla documentazione amministrativa, un preventivo di dettaglio per il servizio in parola, allegato parte integrante del presente atto, per l'importo complessivo di Euro 1.925,00 IVA al 10% inclusa, comprensivo di oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e costi della manodopera;
- l'impresa applica al proprio personale il seguente CCNL: Pubblici Esercizi (Confcommercio);

Evidenziato inoltre che: con nota prot. 239553/2025 (anch'essa allegata), è stata acquisita agli atti d'ufficio la dichiarazione dell'impresa di cui trattasi, circa la rettifica dei costi relativi alla sicurezza ed alla manodopera compresi nel preventivo, i quali sono quindi pari a € 57,00 di costi di sicurezza aziendali e € 825,00 - costi della manodopera;

Dato atto che:

- detto preventivo è da ritenersi congruo ed economicamente conveniente per l'Amministrazione Comunale rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante, tenuto conto dei prezzi di mercato per servizi analoghi dello stesso tipo affidati da questa Stazione Appaltante, nonché dei costi della manodopera e della sicurezza in essa esplicitati;
- è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36 del 2023 in quanto il precedente servizio afferente allo stesso settore merceologico è stato effettuato in favore di diverso operatore economico;
- è stato verificato in istruttoria che l'operatore economico in questione è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Riscontrato che, da verifica sul sito internet della Prefettura di Firenze, è in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'iscrizione dell'impresa in parola nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*) sez. IX Ristorazione, gestione delle mense e catering della Prefettura di Firenze ex art. 1, comma 52 e ss. della Legge n. 190/2012;

Tenuto conto che nel rispetto dell'art. 52, comma 1, del Codice:

- l'operatore economico ha attestato mediante dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;
- il controllo sui requisiti di partecipazione richiesti, ai sensi del Capo II e del Capo III, Titolo IV, Parte V, Libro II del D. Lgs. n. 36/2023, è effettuato dalla Stazione Appaltante attraverso la verifica ai sensi dell'art. 52, comma 1 a campione, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con cui l'operatore economico ne ha attestato il possesso;
- tale verifica sarà operata dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto nella circolare della Direzione Gare, Appalti e Partecipate adottata con nota prot. n. 261001/2023, e successiva nota prot. n. 297081 del 20/09/2023, con cui sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione, salve le eventuali conseguenze relative a dichiarazioni mendaci previste dal D.P.R. n. 445/2000, applicherà l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023;

Valutato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della durata e del ridotto valore economico delle stesse;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di procedere, una volta efficace il presente provvedimento, a disporre l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione di quest'ultimo;
- la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Ricordato che il CIG verrà rilasciato tramite piattaforma PCP all'esito dell'esecutività del presente provvedimento, in attuazione delle normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, articoli 19-36 del D.Lgs. 36/2023 e relative Delibere e comunicati dell'ANAC, ed in specie del Comunicato del Presidente di ANAC del 18/12/2024;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice, all'impresa Lo Scalco srl, con sede in Firenze – Via Dé Tommasi, 5, (Cod. Fisc./P.IVA 04314640485 - Cod. ben.53037) il servizio di cui trattasi per complessivi € 1.925,00 (IVA 10% inclusa), dovendo impegnare detta somma sul bilancio 2025 - capitolo n. 110, ove sussiste la necessaria disponibilità finanziaria;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di RUP:

- non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del Codice, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione ai sensi della nota prot. 237913/2025 depositata in atti;
- non è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II, Libro II del Codice Penale, ex art. 35 *bis* D.Lgs. n. 165/2001;

- si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e in particolare gli artt. 107, 169 e 183;
- la Legge n. 241/1990, in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 6 *bis*;
- il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di Armonizzazione contabile;
- il D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, art. 42 in tema di fatturazione elettronica registro unico delle fatture e monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni;
- le Leggi n. 136/2010 e n. 2017/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento UE n. 679/2016 ed il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione di dati personali;
- lo Statuto del Comune di Firenze, in particolare l'art. 81, comma 3;
- i seguenti e vigenti Regolamenti del Comune di Firenze: il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21, il Regolamento di Contabilità e il Regolamento generale per l'attività contrattuale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa;

1) di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 il servizio di catering da svolgersi il giorno 19/06/2025, presso la Sala di Lorenzo di Palazzo Vecchio, come meglio dettagliato in premessa, a conclusione della cerimonia istituzionale per la celebrazione del 60° anniversario del gemellaggio di Firenze con la Città di Kyoto, quale decorosa accoglienza della delegazione della Città di Kyoto che presenzierà alla suddetta cerimonia, all'impresa Lo Scalco srl, con sede in Firenze – Via Dé Tommasi, 5 (Codice fiscale / P.IVA n. 04314640485), nel rispetto del preventivo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per un importo pari a € 1.925,00 (IVA al 10% inclusa), di cui € 57,00 di costi di sicurezza aziendali e € 825,00 - costi della manodopera;

2) di impegnare sul capitolo 110 del bilancio 2025, ove sussiste la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 1.925,00 (IVA 10% inclusa) a favore dell'impresa Lo Scalco srl (**codice beneficiario 53037**);

3) di disporre che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, dando atto che il CIG verrà rilasciato tramite piattaforma PCP all'esito dell'esecutività del presente provvedimento, in attuazione delle normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, articoli 19-36 del D.Lgs. n. 36/2023 e relative Delibere e comunicati dell'ANAC, ed in specie del Comunicato del Presidente di ANAC del 18/12/2024;

4) di pubblicare il presente provvedimento nelle forme previste dagli articoli 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché sul Profilo del Committente sezione Amministrazione Trasparente, dando atto che

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sede di Firenze nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione, avente i contenuti dell'avviso di aggiudicazione.

ALLEGATI INTEGRANTI

Rettifica costi sicurezza e manodopera.pdf - d84367446f7fca97fd20070dc27a77ff3473f1ee0b0fa165c8510e5b232d5c16

comune di firenze 19 delegazione kyoto_preventivo_120525_signed.pdf -
007a1b391a5b734a4b3ad5c7f67b59938a3cf07404df5f78aeed4b09c421b822

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Massimo Capantini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	110		2025/8076		€ 1.925,00	53037 - Lo Scalco Srl

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

